

**LINEE GUIDA: “MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONCERNENTE L’AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI”.**

### **1. Oggetto.**

1.1. Le presenti linee guida, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) e dei limiti e delle previsioni del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), al fine di garantire criteri uniformi su tutto il territorio regionale, stabiliscono le modalità e i criteri per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

1.2. Le modalità di cui al presente atto si applicano anche agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti di cui al punto 1.1., nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti.

### **2. Autorizzazione unica.**

2.1. Sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti

rinnovabili, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 387/2003;

b) le centrali ibride di cui dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs.

387/2003 conformi alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 5 dello stesso d.lgs. 387/2003.

2.2. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 12, comma 7 del d.lgs.

387/2003, gli impianti di produzione di energia elettrica di cui al punto 2.1., lettera

a) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

### **3. Procedimento unico.**

3.1. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 7 bis della l.r. 1/2004, così come

aggiunto dall’articolo 39 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21,

l’autorizzazione unica è rilasciata dal Comune nel territorio del quale è realizzato o

è situato l’impianto, nel rispetto dei limiti e delle previsioni del Piano energetico

regionale, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 402 del 21 luglio

2004, e del d.lgs. 387/2003.

3.2. Nel caso in cui l’impianto, comprensivo delle opere connesse e funzionali,

sia ubicato nel territorio di più comuni limitrofi, il titolare del procedimento unico è il

Comune nel cui territorio ricade la parte prevalente degli interventi. A tal fine il

soggetto proponente, prima dell’inoltro formale dell’istanza, trasmette ai Comuni

interessati copia del progetto sulla base del quale le stesse amministrazioni, entro

30 giorni dal ricevimento, indicano il Comune titolare del procedimento unico.

3.3. Il Comune competente ai sensi dei punti 3.1 e 3.2 rilascia l’autorizzazione

unica a conclusione di un procedimento unico al quale partecipano tutte le

amministrazioni interessate e che si svolge nel rispetto dei principi di

semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni e integrazioni. Confluiscono nel procedimento unico tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla osta, i pareri, o gli altri atti di assenso comunque denominati, necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto ai sensi delle normative, anche settoriali, vigenti ed in relazione alle specificità dell'impianto.

3.4. Il procedimento unico viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta di autorizzazione, sempreché tale richiesta sia inoltrata conformemente alle disposizioni del presente atto.

3.5. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione deve prevedere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

3.6. I procedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale o di valutazione d'incidenza devono essere definiti preliminarmente alla presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica.

3.7. Il giudizio positivo della V.I.A. costituisce in ogni caso condizione necessaria e indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione unica.

3.8 Il richiedente l'autorizzazione unica presenta l'istanza allo sportello unico per l'edilizia del comune territorialmente competente con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 1/2004 allegando altresì la documentazione di cui al punto 8. Qualora lo sportello unico per l'edilizia o il responsabile del procedimento accerti l'incompletezza della documentazione richiesta o accerti la necessità di applicare la valutazione di impatto ambientale oppure la valutazione di incidenza, si applica l'articolo 17, comma 2 della stessa legge regionale n. 1 del 2004. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della l.r. 1/2004 lo sportello unico comunica al richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, l'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento. Lo sportello unico provvede altresì alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

3.9. Il responsabile del procedimento unico, concluse le procedure di cui al punto 3.8, trasmette copia del progetto e della documentazione di cui al punto 8 a ciascuno degli enti e soggetti interessati. Il responsabile del procedimento convoca, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387 del 2003, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, la conferenza dei servizi, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e sue successive modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, in relazione alle specificità dell'impianto e del sito. Per una compiuta valutazione degli aspetti attinenti il collegamento alla rete elettrica può essere sentito, nell'ambito dei lavori della conferenza, il gestore della rete cui l'impianto è collegato.

3.10. Nel caso di realizzazione di impianti eolici soggetti all'autorizzazione unica di cui ai punti precedenti si osservano i criteri di inserimento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 729 del 11 maggio 2005 (pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 22 giugno 2005) concernente "Atto di indirizzo per l'inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici ai sensi del Piano energetico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 402/2004".

3.11. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 8 della l.r.

1/2004, il provvedimento finale è adottato dal dirigente della competente struttura comunale o dal responsabile dello sportello unico entro 15 giorni dall'esito della conferenza dei servizi di cui al punto 3.9, secondo quanto previsto dall'articolo 14 ter, comma 6 bis della legge 241/1990 e sue successive modificazioni.

3.12. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del d.lgs. 387/2003, l'autorizzazione unica costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere da realizzare.

3.13. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del d.lgs. 387/2003 il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, non può comunque essere superiore a 180 giorni. Il suddetto termine decorre dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione da parte del Comune competente.

#### **4. Poteri sostitutivi.**

4.1. Nel caso di inadempienza da parte degli enti titolari dei procedimenti di cui al presente atto, si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di poteri sostitutivi.

#### **5. Semplificazione amministrativa per gli impianti di microgenerazione da fonte rinnovabile**

5.1. Sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo, esclusivamente secondo le modalità e i termini di cui al Titolo II della l.r. 1/2004 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 86 della legge 23 agosto 2004, n. 239 come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 gli impianti delle seguenti tipologie:

a) impianti alimentati da fonte rinnovabile con potenza elettrica nominale non superiore a 20 kW destinati all'autoconsumo operanti in regime di scambio sul posto di cui all'articolo 6 del d.lgs. 387/2003, secondo le condizioni di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 28/2006 pubblicata sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2006;

b) impianti idroelettrici di potenza fino a 500 kW forniti di concessione di derivazione in vigore;

c) impianti alimentati da biomassa e biogas indicati all'articolo 269, comma 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) impianti eolici di piccola taglia, con potenza massima complessiva di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro del rotore non superiore a dieci metri, altezza del palo di sostegno non superiore a ventiquattro metri.

#### **6. Dismissione degli impianti.**

6.1. I titolari dell'autorizzazione degli impianti comunicano al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto e forniscono indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto stesso, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale regionale e vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione.

#### **7. Obbligo di informazione.**

7.1. I Comuni sono tenuti a trasmettere al Servizio energia della Regione copia di ciascuna autorizzazione unica e di qualsiasi altro titolo abilitativo di cui agli articoli 6 e 7 bis della l.r. 1/2004, rilasciato ai sensi del presente atto, entro 15 giorni dall'assunzione della decisione.

#### **8. Documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.**

8.1. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica è allegata la seguente

documentazione:

- a) il progetto di realizzazione dell'intervento corredato degli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione, comprensivo di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica;
- b) i dati e le planimetrie descrittive del sito
- c) una relazione indicante:
  - 1) i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, anche una sintetica illustrazione del profilo aziendale della stessa;
  - 2) la proprietà o l'eventuale titolo di disponibilità dei terreni ove si colloca l'impianto oggetto di istanza;
  - 3) la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con le modalità di rilievo del potenziale disponibile e dell'area interessata, ovvero delle modalità di approvvigionamento della fonte stessa. Per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito con le modalità di rilievo effettuate e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
  - 4) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori di costruzione;
  - 5) analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale, compreso il grado di accettabilità sociale verificato;
- d) la documentazione rilasciata dall'ente elettrico interessato attestante l'assegnazione del punto di connessione alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;
- e) la certificazione comunale attestante la destinazione urbanistica dell'area, nonché, nel caso di impianti eolici, la certificazione comunale attestante la collocazione del sito nelle aree consentite dal Piano energetico regionale vigente;
- f) l'elenco degli enti, con i relativi indirizzi, ritenuti titolari di rilascio di permessi, pareri o nulla osta necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica.

## **9. Impianti fotovoltaici.**

9.1. Per quanto concerne la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare si applica quanto stabilito dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 con particolare riferimento all'articolo 5, commi 7, 8 e 9.

## **10. Disposizioni finali.**

10.1. Le presenti linee guida si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di pubblicazione del presente atto sul bollettino ufficiale della Regione.